

**AREA WELFARE**  
**SERVIZIO INTERAREA POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E**  
**GIOVANI**

**PROGETTO**

- **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**
- **PRESCRIZIONI TECNICHE – Allegato “A”**
- **ACCORDO di DESIGNAZIONE** per il trattamento di dati personali ai sensi del  
Regolamento EU n. 679/16 e D.Lgs 10.08.2018 n. 101 – **Allegato “B”**  
**ART. 23 COMMA 1 D.LGS N. 50/2016**

**PER LA GESTIONE DEL**  
***SERVIZIO DI INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE***  
***STRANIERA***  
**Aprile 2019 – Dicembre 2021**

**Lugo, gennaio 2019**

## ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la gestione, da parte dell'impresa aggiudicataria, di seguito denominata "Ditta" del servizio di inclusione della popolazione straniera da realizzare sul territorio dell'Unione dei Comuni. Il servizio, nell'ambito del cosiddetto welfare generativo di comunità, coerentemente con quanto contenuto nelle schede attuative 2017-2019 del Piano socio sanitario di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 1423/2017 e nelle schede attuative n. 12 e 14 del piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2018-2020, attuativo 2018, approvato dall'Unione dei Comuni con DGU n.116/2018, è rivolto alla generalità della popolazione straniera: in particolare alle donne ed alle persone straniere neo arrivate

E' finalizzato a garantire azioni concrete di sviluppo di comunità, intervenendo principalmente nelle seguenti aree:

- area informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi;
- area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie;

**L'area informativa di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi:** l'attività dello sportello, aperto al pubblico, facilita l'accesso alle informazioni e supporta la popolazione straniera nelle procedure amministrative, con particolare riferimento a quelle digitali, necessarie al permanere dello stato di regolarità di soggiorno e/o ad altre tipologie di procedure riconducibili alle necessità espresse dai cittadini di origine migrante; fornisce inoltre supporto ed informazioni con l'obiettivo primario di sostenere la popolazione straniera e supportarne e migliorarne l'accesso ai servizi; offre inoltre agli stranieri informazioni sul sistema educativo, scolastico, sociale e sanitario del territorio di riferimento. Nell'ambito di quest'area si innesta inoltre il servizio di mediazione linguistico culturale, finalizzato a sostenere e migliorare l'accesso ai servizi da parte della popolazione di origine migrante e agevolarne la presa in carico da parte dei servizi socio-educativi del territorio.

**L'area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie:** attraverso l'organizzazione di gruppi in rete, rivolti in particolare alle donne straniere presenti in tutti i comuni dell'Unione e ad una qualificata azione di facilitazione e mediazione, fortemente integrata con il tessuto sociale del territorio, si intende lavorare al miglioramento del processo di inclusione della componente femminile dalla popolazione di origine migrante con un approccio improntato allo sviluppo di comunità, che promuova e faciliti l'emergere di competenze e risorse dei singoli da mettere a disposizione della comunità allargata, in una logica di welfare di comunità, per la promozione di azioni di auto/mutuo aiuto tra famiglie e tra donne straniere in particolare, al fine di promuovere forme di solidarietà favorendo la cultura dell'accoglienza. Nell'ambito di questa area si innestano attività laboratoriali e di gruppo, di diverso genere a favore della popolazione straniera femminile.

Il servizio si realizza avvalendosi delle competenze di un'équipe multidisciplinare, formata da facilitatori e mediatori interculturali, da operatori di sportello di front e back office e da professionisti quali mediatori linguistico culturali oltre a figure di consulenti e atelieristi.

## ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Il servizio opera in rete con tutti i servizi dell'area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Servizi Sociali e Sociosanitari, Servizi Educativi, Coordinamento Giovani, Coordinamento Sportelli Socio-Educativi, etc. oltre che gli uffici e Servizi dei 9 Comuni aderenti all'Unione, aventi le proprie sedi presso i singoli comuni.

Lo sportello immigrazione ha sede nel Comune di Massalombarda presso il Municipio, salvo diverse disposizioni che intervengano nel corso della durata del presente affidamento.

Le modalità organizzative ed il funzionamento degli interventi oggetto del presente capitolato, sono indicati nel documento all. A.

## ART. 3 - DURATA

L'appalto ha durata di 33 mesi con decorrenza a far data dall' 1/4/2019 e con scadenza 31/12/2021. E' escluso il tacito rinnovo.

#### Opzione di proroga.

Al termine di naturale scadenza del contratto, l'Unione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'Impresa appaltatrice, nel caso dell'esercizio dell'opzione di proroga da parte dell'Unione, è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### Ripetizione

L'Unione inoltre si riserva, ai sensi all'art. 63, comma 5 del D. Lgs 50/2016 di poter ripetere lo stesso servizio per un ulteriore biennio ossia dal 01.01.2022 al 31.12.2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

#### Servizi supplementari/Incremento prezzo

L'Unione inoltre si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e b) di poter estendere l'ambito di applicazione del contratto, prevedendo l'implementazione di progettazioni esistenti o la possibilità di attivare eventuali nuove progettualità, oltre che l'eventuale revisione prezzi, come da art.8.

### **ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo stimato dell'appalto è fissato in € 137.717,62 , comprensivi di:

- Importo massimo di variazione (estensione/riduzione) in misura del 20% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 12 dell'art. 106, D.Lgs 50/2016;
- Incremento prezzi e/o servizi complementari ai sensi del comma 1 sub a e b dell'art. 106, D.Lgs 50/2016.), come indicato al successivo art. 12 ;
- N. due anni (2022 e 2023) di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 Dlgs 50/16;
- Opzione di proroga, stimata nella misura di n.6 mesi dal 01.01.2024 al 30.06.2024, ai sensi del comma 11 dell'art. 106, D.Lgs 50/2016.);
- Incentivi di progettazione ai senti dell'art.113 del D.Lgs 50/2016.);

Appalto servizi area informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi e area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie – PERIODO 01/04/2019 – 31/12/2021	€ 63.817,50
oneri sicurezza	€ 0,00
<b>TOTALE BASE DI GARA</b>	<b>€ 63.817,50</b>
Art 106 comma 1 sub a e b D. Lgs 50/2016 (incremento prezzo o servizi supplementari)	€ 15.000,00
63, comma 5 del D. Lgs 50/2016 (ripetizione servizio anni 2022 e 2023)	€ 46.670,82
Art 106, comma 11 D. Lgs 50/2016. proroga (opzione di proroga max 6 mesi dal 01.01.2024 al 30.06.2024)	€ 11.667,71
(Art 113 D. Lgs 50/2016) incentivi di progettazione	€ 561,59
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 137.717,62</b>

Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi IVA esclusa.

### **ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Carla Golfieri ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Determina: 2019 / 104 del 29/01/2019

L'appalto è affidato mediante gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da esperirsi sul portale regionale Intercenter - Servizi di accoglienza CVP 79992000-4, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a), determinata sulla base della valutazione degli elementi individuati nell'allegata relazione del RUP e riportati nel disciplinare di gara.

La Ditta dovrà presentare un unico ribasso percentuale riferito al servizio complessivamente inteso.

#### **ART. 6 - FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta che la Ditta esecutrice dovrà presentare deve rispettare le caratteristiche di cui all'allegato A) e contenere:

1) Il PROGETTO TECNICO comprensivo della modalità di gestione e delle modalità di promozione ed integrazione con la rete dei servizi per la realizzazione degli interventi ed azioni nelle seguenti aree:

- area informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi;
- area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie;

Il progetto dovrà essere articolato come di seguito descritto:

1. Nell'ambito della **gestione**, per ogni area, dovrà essere indicata la descrizione dei processi, dalla progettazione alla modalità di realizzazione e al monitoraggio in relazione agli obiettivi ed alle finalità da perseguire.

Nella modalità di realizzazione dell'area informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi il progetto dovrà contenere: Orari di funzionamento settimanali dello sportello e numero degli operatori in servizio al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività di front e back office per un numero di ore non inferiore a 5,5 per un numero di settimane non inferiore a 46. Per l'attività di mediazione linguistico culturale, finalizzata al miglioramento dell'accesso ai servizi, il progetto dovrà indicare un numero minimo di interventi non inferiore a 20.

Nella modalità di realizzazione dell'area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie il progetto dovrà contenere la struttura organizzativa del servizio su base annua per un numero di settimane non inferiore a 45, con la definizione delle numero e tipologia di attività laboratoriali e di gruppo che si andranno ad attivare.

Per quanto riguarda i profili professionali dell'operatore di sportello e del facilitatore, il progetto dovrà descrivere, oltre ai requisiti professionali minimi (qualificazione professionale), per ogni singolo addetto che la Ditta si impegna ad impiegare:

1. I periodi lavorativi in servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, non inferiore a 12 mesi;
2. I corsi di aggiornamento/formazione svolti nell'ultimo anno, inerenti la professione svolta, non inferiori a 15 ore annue per ciascun operatore coinvolto;
3. Il piano relativo alla formazione/aggiornamento professionale che la Ditta si impegna ad applicare al personale impiegato per tutta la durata dell'appalto, non inferiori a 15 ore annue per ciascun operatore coinvolto;

In entrambe le aree di intervento la Ditta deve indicare le modalità di coinvolgimento di professionisti e consulenti quali mediatori linguistici e culturali, esperti esterni, atelieristi etc.

2. Nell'ambito della **modalità di promozione ed integrazione con la rete dei servizi** il progetto dovrà contenere le soluzioni, le proposte e la modalità di gestione dei processi finalizzati alla promozione e realizzazione delle attività oltre che la definizione di una rete integrata di soggetti del terzo settore, dei servizi sociali, socio-sanitari.

Il progetto tecnico presentato dalla Ditta dovrà inoltre dare atto della conoscenza del territorio dell'Unione dei Comuni; la Ditta dovrà documentare di aver svolto, direttamente o in collaborazione, iniziative compatibili/analoghe alle attività previste e/o incarichi di natura simile, presentando a supporto adeguata documentazione e reportistica.

L'offerta che la Ditta presenterà dovrà contenere il domicilio eletto per le comunicazioni.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

I corrispettivi dovuti dall'Unione dei Comuni alla Ditta saranno quelli determinati in sede di gara a seguito del ribasso offerto dalla Ditta.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture mensili esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture dovranno riportare le prestazioni effettivamente rese nel periodo di competenza ed essere corredate dalla dichiarazione attestanti il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori impiegati.

La liquidazione delle fatture, che dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico con le modalità ed i contenuti previsti dalla normativa vigente in materia, avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il mandato di pagamento sarà emesso dai Servizi Finanziari dell'Unione secondo le norme che regolano la contabilità, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche.

In nessun caso l'Unione dei Comuni, darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi o prestazioni non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel contratto.

Il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Ufficio H50OES** (corrispondente all'Area Welfare/Settore Servizi sociali e SocioSanitari);

#### **ART. 8 - REVISIONE DEL PREZZO**

Il corrispettivo determinato in sede di gara a seguito del ribasso offerto dall'Impresa resterà invariato fino al 31.12.2020.

Successivamente, con decorrenza 01.01.2021, come previsto al precedente art.4, su richiesta dell'Impresa, il corrispettivo sarà soggetto a revisione prezzi in misura corrispondente alla variazione media accertata dell'ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente, sulla base della media annua riferita all'anno precedente (art. 44 della L. 724/94 – art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), previa dimostrazione da parte dell'Impresa dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio. L'eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata all'Unione mediante lettera raccomandata entro il 10 ottobre dell'anno precedente; tale termine è stabilito a pena di decadenza.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI**

Al fine di favorire la gestione del servizio oggetto del presente capitolato l'Unione dei Comuni si impegna a mettere a disposizione per l'attività di sportello informativo, a titolo gratuito, i locali con sede a Massalombarda presso la sede Municipale, salvo diverse disposizioni che intervengano nel corso della durata del presente affidamento.

L'Unione si impegna inoltre, con la collaborazione dei comuni ad essa aderenti, a mettere a disposizione a titolo gratuito gli spazi e le sedi di sua proprietà e/o a facilitare la messa a disposizione di ogni spazio si renda necessario per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento.

#### **ART. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA**

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della Ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente Capitolato che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione.

In particolare è onere della Ditta ogni spesa inerente il personale (Facilitatori, operatori di front-office e back-office, mediatori ed altre eventuali figure di esperti ed atelieristi).

La Ditta, in generale, si impegna inoltre a:

-Gestire il servizio in conformità al progetto tecnico presentato in sede di partecipazione alla gara d'appalto.

-Predisporre una relazione annuale sulle attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente alle attività oggetto del presente appalto.

-Trasmettere annualmente l'elenco nominativo del personale impiegato, con l'indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito; dovranno inoltre essere comunicate le eventuali variazioni di personale, anche in caso di sostituzioni, che dovessero intervenire durante il corso dell'anno. Detto elenco dovrà essere integrato da una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta attestante, per ogni operatore, il tipo di rapporto contrattuale (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time e con indicazione precisa del numero di ore settimanali di attività svolta), dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali, oltre che il possesso del titolo di studio e delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

-Indicare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali tra Ditta e Unione;

-Mantenere un costante rapporto con la Responsabile del Servizio Interarea Educativo/Sociale/Giovani dell'Unione.

-Dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo sono trasmessi annualmente all'Unione dei Comuni, la quale può richiedere l'assistenza con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione del servizio.

La Ditta assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi sotto i profili giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, organizzativo e provvede ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento dei servizi, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività.

La Ditta dovrà garantire l'inizio del servizio entro 15 giorni dalla comunicazione formale dell'aggiudicazione.

La Ditta nel medesimo arco di tempo dovrà assicurare la presenza di una propria sede nel territorio della Provincia di Ravenna.

## **ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI**

La Ditta garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente.

Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. La Ditta dovrà provvedervi entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dal presente capitolato d'appalto.

Tra l'Unione dei Comuni e il personale utilizzato dalla Ditta è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti della Ditta nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dal presente capitolato di appalto.

La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL sul versante normativo, salariale (anche con riferimento alle tabelle relative all'applicazione del CCNL per le Cooperative Sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo nella Provincia di Ravenna). La Ditta inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso d'appalto nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che trovi comunque applicabilità al presente appalto.

La Ditta inoltre è obbligata, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza, sollevando l'Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie.

L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

La Ditta è tenuta al costante aggiornamento professionale del personale; pertanto dovrà prevederne, qualora l'Unione organizzi corsi di formazione professionale o aggiornamento per dipendenti delle medesime mansioni, la partecipazione obbligatoria senza ulteriori oneri per l'amministrazione appaltante.

La Ditta si impegna a garantire la stabilità del personale per l'intera durata dell'appalto. Al fine della continuità dei servizi deve essere garantita la sostituzione entro la giornata ed in tempo utile per l'espletamento dello stesso, del personale in caso di assenza a qualunque titolo.

La Ditta per garantire la continuità organizzativa, qualora alla scadenza del presente rapporto contrattuale, la gestione dei servizi sia aggiudicata ad altro soggetto, dovrà assicurare la permanenza degli operatori di riferimento fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad avvalersi degli operatori attualmente in servizio, compatibilmente con la propria organizzazione e con l'idoneità degli stessi ad integrarsi con le attività previste nel presente capitolato. A tal fine, dopo l'aggiudicazione, avvierà in tempo utile gli opportuni incontri con il personale e con le locali organizzazioni.

## **ART. 12 - MODIFICHE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 il contratto durante tutto il periodo di validità potrà subire modifiche o variazioni. La Ditta non potrà apportare variazioni o modifiche se non precedentemente autorizzate dal Responsabile del Procedimento

L'Unione dei Comuni, durante il periodo di validità del contratto potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale o in funzione dell'ottenimento o meno di contributi e/o della sottoscrizione di specifici accordi, una estensione o una riduzione del servizio fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale, con le modalità previste al comma 12 dell'art. 106.

Potranno inoltre essere richieste modifiche o variazioni ai sensi dell'art. 106 commi 1.a) e 1.b) del D.Lgs.50/2016. Le modifiche potranno essere richieste sia per l'implementazione di progettazioni esistenti sia per l'attivazione di eventuali nuove progettualità inerenti sia l'area informativa e di orientamento, che area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie, le cui modalità di esecuzione saranno definite e quantificate in termini economici attraverso successivi e separati atti;

## **ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Competono al Servizio Interarea Politiche Sociali, Educative e Giovanili dell'Area Welfare dell'Unione la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio.

L'Unione si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto del presente appalto volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

## **ART. 14 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

La Ditta è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a terzi dall'assolvimento dei servizi assunti.

Qualora la Ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Unione resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della Ditta, trattenendo l'importo dell'ultima fattura.

All'atto dell'aggiudicazione la Ditta dovrà documentare all'Unione dei Comuni di avere stipulato idonea polizza assicurativa.

La Ditta si obbliga a sollevare l'Unione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che l'Unione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta ed, in ogni caso, da questa rimborsate.

## **ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Per qualsiasi inadempimento o violazione agli obblighi contrattuali, l'Unione ha facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravvisato più opportuno, a spese della Ditta, quanto necessario al rispetto degli obblighi stessi, qualora questa appositamente diffidata, non vi ottemperasse nei termini perentori stabiliti dall'Unione.

Ciascun inadempimento o violazione potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Unione con addebito alla Ditta dei conseguenti danni.

In ogni caso non si farà luogo al pagamento di fatture finché la Ditta non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle parti penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali eventualmente riscontrate.

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto, l'Unione ha il diritto di applicare una penale minima di € 150,00 fino ad una penale massima di € 2.000,00, secondo la gravità del caso, per ogni infrazione o abuso, a suo giudizio insindacabile, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti.

## **ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati)

### **Art. 16.1 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali**

In esecuzione del presente Contratto, l'Impresa effettua trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, di titolarità dell'Unione. In virtù di tale trattamento, l'Unione e l'Impresa sottoscrivono l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/679/UE (di seguito anche GDPR e da ogni altra normativa applicabile).

L'Impresa è designata dall'Unione **QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato "*Servizi di Inclusione della popolazione straniera*" la quale si obbliga a dare esecuzione all'allegato Accordo per il trattamento dei dati personali (Allegato B).

Il rispetto, da parte dell'Impresa, delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Art. 16.2 Sicurezza e riservatezza**

Tutti i dati forniti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Le informazioni accessibili, delle/degli utenti dei servizi del presente affidamento, eventualmente in carico al Settore Servizi Sociali e Sociosanitari dell'Unione, necessarie alla Ditta per lo svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato, sono:

- dati anagrafici, recapiti telefonici e progetti di vita individualizzati.

La Ditta è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e rispondono nei confronti della stazione appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. La Ditta può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La Ditta può citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la loro partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione

all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione. E' possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione dei Comuni attinente le procedure adottate dalla Ditta in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti. La Ditta non può conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del del contratto e devono, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

#### **ART. 17. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

In particolare la Ditta dovrà utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010.

I pagamenti e le transazioni inerenti gli interventi del servizio oggetto del presente capitolato devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

#### **ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta, anteriormente alla stipula del contratto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 , con le riduzioni previste all'art 93 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93.

La cauzione è prestata a garanzia della buona esecuzione del servizio, dell'adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento del danno in caso di inadempimento delle obbligazioni medesime.

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 20 - RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D. Lgs. n. 81/2008**

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 Dlgs 81/08 e s.m.i, in riferimento al presente contratto, per i servizi dell'informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi non è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da parte del datore di lavoro committente, in quanto trattasi, di servizi di natura intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo. In riferimento all'obbligo di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 26 Dlgs 81/08 e s.m.i si precisa inoltre che all'interno dei locali messi a disposizione presso la sede municipale di Massa Lombarda (sportello dell' area informativa e di orientamento ), non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro; Per quanto riguarda gli interventi (incontri di gruppo, attività laboratoriali), relativi all'area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie, per i quali si utilizzano locali dislocati sul territorio dell'Unione dei Comuni, al momento non programmabili, e per i quali l'Unione non ne ha la disponibilità giuridica, non è possibile

quantificare i rischi di interferenza che, conseguentemente dovranno essere valutati, volta per volta, da chi ha la disponibilità giuridica del locale.

#### **Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quando disciplinato ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, quando l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza della Ditta, l'Unione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali la Ditta deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine e redatto verbale del contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il Contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 22 - RECESSO**

L'Unione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità e i termini previsti all'art. 109 del D.lgs n. 50/2016

-

#### **ART. 23 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso limitatamente a:

- 1) attività di mediazione linguistico culturale;
- 2) attività di programmazione e realizzazione laboratori e corsi;

L'Impresa, in sede di presentazione del proprio progetto-offerta, deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare. Il subappalto deve essere formalmente autorizzato dall'Unione. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con il subappaltatore. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate all'Unione.

L'Impresa, inoltre, in relazione all'attività di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, potrà prevedere l'utilizzo di Cooperative sociali di tipo B per eventuali sub-appalti.

#### **ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti si rimettono alle disposizioni normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE  
AREA WELFARE  
Dott.ssa Carla Golfieri

## PRESCRIZIONI TECNICHE

L'offerta che la Ditta presenta deve rispettare le norme disciplinanti le materie oggetto del servizio e rispecchiare le specificità contenute nel **progetto tecnico**, comprensivo della modalità di gestione e della modalità di promozione, integrazione con la rete dei servizi territoriali.

### *Caratteristiche del servizio*

La Ditta, al fine di garantire il perseguimento delle finalità previste dall'art 1 del presente capitolato deve offrire:

1. All'interno dell'area informativa, di orientamento e sostegno all'accesso ai servizi:

- Informazione e supporto alla popolazione straniera rispetto alla procedura di richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno online, accoglienza in relazione alle pratiche necessarie al mantenimento della regolare permanenza sul territorio, informazione e supporto alle pratiche relative le procedure connesse alle domande di ricongiungimento familiare, richiesta cittadinanza etc. informazioni volte a facilitare e migliorare l'accesso ai servizi socio-educativi del territorio;
- attivazione di strumenti, risorse ed interventi di accoglienza e mediazione linguistico culturale volti alla facilitazione dell'accesso e fruizione dei servizi, con particolare attenzione alla sfera del sociale;

I servizi proposti nell'ambito della presente area devono garantire l'apertura al pubblico di uno sportello informativo per un periodo minimo di n.46 settimane annue con un'attività tra front e back office non inferiore a 5,5 ore settimanali. Dovranno inoltre essere garantiti interventi di accoglienza e facilitazione all'accesso per un numero non inferiore a 20.

2. All'interno dell'area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie;

- Realizzazione di percorsi di integrazione, orientamento, formazione rivolti alle donne immigrate finalizzati a potenziare l'integrazione socio-culturale della popolazione femminile straniera presente nel territorio della Bassa Romagna;
- Favorire la presenza e la testimonianza sociale e culturale delle donne immigrate nelle diverse sfere e contesti dell'agire comunitario, migliorando la qualità della loro vita, cercando di dare visibilità e di riconoscere tutte le loro potenzialità, accompagnandole con azioni mirate di consapevolezza, legittimazione ed emancipazione;
- Attività di monitoraggio costante delle necessità espresse dalle donne immigrate e degli interventi e politiche socio-culturali in campo;
- Attività di orientamento e sostegno efficace ed efficiente di una rete di sussidiarietà tra pubblico e privato sociale;
- Concepire pianificare a promuovere uno spazio diffuso sul territorio dell'Unione a favore delle donne straniere;
- Valorizzare le esperienze di mediazione territoriale e di comunità più quotidiane attraverso l'attivazione e l'implementazione di reti civiche diffuse agite da soggetti istituzionali e del terzo settore;
- Attività di promozione e realizzazione di iniziative comunitarie di promozione della cultura di genere e di pari opportunità e di sensibilizzazione sulle tematiche di immigrazione al femminile;
- Attività di creazione ed implementazione di luoghi reali e punti virtuali di incontro e di scambio di esperienze delle donne migranti e autoctone;
- Attività di promozione culturale e supporto alle donne di origine migrante attraverso l'organizzazione di momenti di incontri e corsi con esperti finalizzati a facilitare la socializzazione e migliorare il livello di inclusione;

- Attività di creazione e promozione di una rete di rapporti che abbia i connotati della continuità e della condivisione del progetto, che sia rete di relazioni con le comunità di stranieri presenti sul territorio, con l'individuazione di figure chiave di riferimento per le stesse;

Per realizzare le attività dell'area sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie la Ditta impiega una figura professionale con compiti di facilitazione, progettazione, coordinamento e supervisione. Tale figura ha la responsabilità dell'organizzazione degli interventi e funge da interlocutore, ai fini della predisposizione di progetti e piani di azioni, con l'area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Servizio Interarea educativo sociale Giovani, Coordinamento degli sportelli socio-educativi, Servizio Famiglie e minori, Ufficio di Piano etc.), il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e le altre Istituzioni scolastiche territoriali, il terzo settore ed il privato sociale oltre che tutti i potenziali stakeholder locali.

La Ditta deve svolgere, all'interno delle aree funzionali attività amministrative e di sportello con l'impiego di operatori i quali devono:

- occuparsi della raccolta di dati, di informazioni e di documentazione specifica, della loro registrazione e della loro elaborazione;
- collaborare con il servizio comunicazione dell'Unione per l'aggiornamento delle specifiche sezioni del sito e degli ulteriori strumenti di comunicazione;
- partecipare a incontri periodici di monitoraggio sull'andamento delle attività;
- predisporre annualmente un dettagliato report di monitoraggio dell'andamento delle attività

### ***Calendario e funzionamento dei servizi***

Lo Sportello informativo, presso la sede del Comune di Massalombarda, dovrà essere aperto al pubblico almeno una mattina a settimana, con una declinazione oraria definita tra front office e back office, per un numero di ore non inferiore a 5,5 per un numero di settimane non inferiore a 46 annue.

Relativamente alle attività afferenti l'area dello sviluppo delle competenze e delle risorse comunitarie il personale impiegato svolgerà la propria attività presso molteplici e differenti sedi presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni, l'attività proposta dovrà prevedere una durata non inferiore a 45 settimane annue, con la definizione esatta del numero e tipologia di attività laboratoriali che si andranno ad attivare

### ***Personale***

La Ditta deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale, con proprio personale adeguatamente preparato e in possesso delle qualifiche professionali previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

L'operatore di sportello, sia per il front-office che per il back office deve possedere uno dei seguenti titoli: diploma di scuola media superiore con una buona conoscenza dei principali sistemi operativi informatici e con esperienza documentata di lavoro nell'ambito della materia oggetto del presente appalto.

Il facilitatore, referente del progetto di sviluppo di comunità deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali minimi: laurea in discipline umanistiche con esperienza documentata di lavoro nell'ambito di servizi analoghi.

La Ditta deve poter avvalersi inoltre di consulenti quali:

- Mediatori Interculturali, con diploma di qualifica di mediatore interculturale rilasciato da Enti di Formazione pubblici o privati riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna.
- atelieristi o esperti qualificati e con comprovata esperienza in servizi analoghi per la realizzazione di corsi, atelier e laboratori previsti dal progetto organizzativo gestionale presentato.
- altri consulenti in materie specifiche.

La Ditta partecipante in sede di offerta dovrà fornire l'elenco del personale impiegato nel servizio, con specificati i dati anagrafici, i titoli di studio e quanto previsto al presente punto.

**SERVIZIO DI INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA**  
**Aprile 2019 – Dicembre 2021**

Allegato b)

**Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto relativo all'APPALTO **SERVIZIO DI INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA - Aprile 2019 – Dicembre 2021**- siglato tra l'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (di seguito denominato ENTE) e il Fornitore \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ servizi \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Fornitore), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

**1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security"

Le Parti convengono quanto segue:

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente**

2.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza di cui all'Appendice "Security" allegata al presente accordo. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle politiche dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica, compresi eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

## **9. Audit**

9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione

non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## Allegato 1

### GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali ”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

## Allegato 2

### Appendice “Security”

L'Ente deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>